



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XV LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 7

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria**

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE
E UTILIZZO DEI DATI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA:
AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE

9^a seduta: martedì 6 novembre 2007

Presidenza del presidente PASETTO

INDICE

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate

PRESIDENTE	Pag. 3, 9, 18 e <i>passim</i>	ROMANO	Pag. 4, 13, 15 e <i>passim</i>
COSTA ROSARIO (FI), senatore	10	ROSSI	17, 18, 19
LEO MAURIZIO (AN), deputato	11, 13	MAGISTRO	19
RUGGERI RUGGERO (Ulivo), deputato	12, 16, 17		
CONTE GIANFRANCO (FI), deputato	12, 13, 15 e <i>passim</i>		
BONADONNA SALVATORE (Rc-Se), senatore	14		

Intervengono il dottor Massimo Romano, direttore dell'Agenzia delle entrate, accompagnato dal dottor Villiam Rossi, direttore centrale della Direzione centrale accertamento e dal dottor Luigi Magistro, direttore centrale aggiunto della Direzione centrale accertamento.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e utilizzo dei dati dell'anagrafe tributaria, sospesa il 10 ottobre scorso.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, se non vi sono obiezioni, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Verrà altresì redatto il resoconto stenografico.

È oggi in programma l'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono qui presenti il dottor Massimo Romano, direttore dell'Agenzia delle entrate, accompagnato dal dottor Villiam Rossi, direttore centrale della Direzione centrale accertamento e dal dottor Luigi Magistro, direttore centrale aggiunto della Direzione centrale accertamento che ringrazio per aver accolto il nostro invito.

Oggi svolgiamo la seconda audizione del dottor Romano. Con la prima audizione, svoltasi in sede informale in sede di Ufficio di presidenza, la Commissione ha acquisito elementi di conoscenza e contatti con la struttura, mentre l'odierna audizione si colloca nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata da questa Commissione e relativa alle modalità di gestione e utilizzo dei dati dell'anagrafe tributaria.

Mi rendo conto che vi sarebbero altre questioni rilevanti inerenti al tema che stiamo trattando che potrebbero essere affrontate, ma invito i colleghi, in sede di formulazione di eventuali quesiti, ad attenersi all'argomento specifico dell'indagine conoscitiva in titolo.

Prima di cedere la parola al dottor Romano, che ringrazio ancora per aver accolto il nostro invito, reputo opportuno dare atto all'Agenzia delle entrate, al di là delle opinioni, delle valutazioni e delle considerazioni politiche, del lavoro svolto e dei risultati ottenuti, sia per quanto riguarda il contrasto all'evasione fiscale, sia per quanto riguarda i processi di semplificazione, sia per quanto attiene alla garanzia della riservatezza. Richiamo

questi tre elementi che hanno costituito l'asse portante del nostro lavoro in circa un anno di attività della Commissione. Su alcuni punti ci siamo sempre trovati d'accordo, soprattutto per ciò che si riferisce alla riservatezza dei dati e al controllo degli accessi, un punto significativo nell'ambito del perseguimento di una strategia di carattere più generale per quanto riguarda la lotta all'evasione e, soprattutto, per ciò che concerne la funzione propria dell'Agenzia. Lo stesso Garante della *privacy* al riguardo ha espresso un giudizio positivo. Ci tenevo a sottolineare tutto questo in premessa come apprezzamento per il lavoro che svolge l'Agenzia e per ringraziare gli auditi, anche a nome di tutti i colleghi.

Cedo, dunque, la parola al dottor Romano.

ROMANO. Ringrazio e saluto lei, signor Presidente, e tutti i senatori e deputati presenti.

Seguendo la documentazione che abbiamo predisposto e che è stata consegnata agli atti della Commissione, cercherò di esporre per grandi linee il quadro generale dei flussi informatici che è chiamata a gestire l'Agenzia delle entrate e gli *output*, le utilizzazioni di queste informazioni.

Un primo tema generale riguarda la condivisione e lo scambio dei dati. Tutti i flussi di dati sono normati, nel senso che sono disciplinati da norme primarie, da norme regolamentari, ma anche da provvedimenti dell'Agenzia; questi provvedimenti (è importante sottolinearlo perché è un primo punto molto rilevante) vengono validati preventivamente dall'Autorità garante della riservatezza, cioè dal Garante della *privacy*. Quindi, tutti i provvedimenti che adottiamo, che sono di attuazione di disposizioni legislative, sono conformi alle prescrizioni e alle indicazioni che il Garante ci impone proprio ai fini della tutela della riservatezza.

I principali flussi di dati che giungono all'anagrafe tributaria sono di tipo eterogeneo e si distinguono in flussi provenienti dai Comuni (licenze, appalti non registrati e ristrutturazioni edilizie), dalle assicurazioni, dagli istituti di credito (interessi passivi, movimentazione di capitali e titoli e ristrutturazioni edilizie), dagli ordini professionali (provvedimenti di iscrizione e cancellazione), dall'INPS (dati relativi a varie tipologie di soggetti amministrati), dagli enti portuali, dal pubblico registro automobilistico, dall'Agenzia del territorio (per tutto ciò che concerne i dati immobiliari), nonché le grandi *utilities*, cioè tutti gli erogatori di servizi pubblici che oggi sono tenuti a comunicare le informazioni. Questi, in sostanza, sono i principali flussi che giungono a noi.

In termini quantitativi, sono disponibili i dati relativi agli anni 2004 e 2005 ma non ancora quelli relativi al 2006-2007 perché non ancora completamente elaborati per via delle code. Quelli relativi al 2004 dunque sono dati definitivi, mentre non lo sono quelli del 2005 per i quali manca ancora qualche riferimento. Tuttavia, anche esaminando questi ultimi ci si può fare un'idea delle misure di grandezza e della quantità di informazioni che ci giungono. Ovviamente, come è facile desumere, grandi numeri sono riferiti alle assicurazioni, alle utenze e agli autoveicoli, che rappresentano le grandi masse di informazione che affluiscono al sistema.

Successivamente, illustrerò in che modo tali dati vengono conservati e garantiti, in termini di sicurezza e riservatezza. I dati citati rappresentano una base utilizzata dall'Agenzia nell'ambito delle sue attività istituzionali, quindi per organizzare le informazioni utili al controllo fiscale, sia esso di tipo formale, sia esso di tipo sostanziale, ma vengono messi anche a disposizione di enti esterni, secondo le regole e le prescrizioni di legge, per consentirne la fruizione.

Per quanto riguarda gli utenti delle informazioni che confluiscono nel sistema dell'anagrafe tributaria, alcuni enti sono sia alimentatori, che utilizzatori, mentre altri sono essenzialmente o esclusivamente utilizzatori di tali informazioni.

In questo contesto credo meriti una particolare segnalazione la questione delle autonomie locali, che costituisce certamente uno degli aspetti più qualificanti di un sistema tributario che si apre al federalismo, come quello italiano. Attraverso il collegamento SIATEL mettiamo a disposizione degli organismi comunali abilitati le informazioni che possono essere elaborate per supportare l'autorità politica locale (quindi, gli organi amministrativi di questi enti) nelle politiche tributarie perseguibili. Abbiamo anche attivato forme di collaborazione con alcuni Comuni con i quali si sta lavorando per reciproci aiuti e reciproche utilità; alcuni di essi stanno già realizzando delle forme di cruscotto, di strumenti di supporto ai processi decisionali, in modo da avere più chiaro, ad esempio, l'impatto di una modifica dell'addizionale o di un tributo e capirne gli effetti sulla platea dei propri cittadini amministrati. Questo rappresenta una ricaduta positiva che si aggiunge agli aspetti più tecnici ed operativi d'informazione che possono servire allo scambio ai fini dell'ICI o dell'individuazione di eventuali evasioni ai fini della tassa o tariffa sui rifiuti.

Il quadro dei collegamenti attivati con gli enti è molto ampio e da esso si rileva che quasi la totalità delle amministrazioni comunali (8.097 su 8.101) sono coinvolte da questo sistema. Per quanto riguarda le altre amministrazioni il panorama è più o meno completo, a seconda dei casi; infatti, alcuni enti non si dimostrano particolarmente interessati alla questione, ma questo probabilmente dipende dalle scelte e dalle sensibilità delle singole amministrazioni.

Abbiamo pensato potesse essere utile per la Commissione una breve illustrazione dell'archivio dei rapporti finanziari che abbiamo tenuto volutamente separato dal resto dell'esposizione, sia materialmente che concettualmente. Infatti, tale archivio è qualcosa di diverso dalla normale anagrafe tributaria ed è importante sottolineare questo dato perché diventa elemento di sicurezza comprendere come questi dati non vengono mai a confondersi con le altre informazioni che affluiscono al sistema informativo.

Il quadro normativo di riferimento è ovviamente noto ai membri della Commissione, pertanto non mi soffermerò nella sua illustrazione. Ricordo solo che il 19 gennaio 2007 è stato emanato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che stabiliva le modalità ed i termini delle trasmissioni dei dati e le specifiche tecniche del loro formato. Diverse

sono state poi le circolari emanate che hanno chiarito gli aspetti operativi demandati agli intermediari finanziari e, quindi, gli adempimenti di questi ultimi.

Nel documento sono poi elencati i soggetti obbligati a trasmettere le comunicazioni: banche, poste, intermediari finanziari, imprese di investimento ed altri organismi.

Le tipologie di comunicazione sono numerose. Alcune categorie sono estremamente ampie sotto il profilo della quantità (mi riferisco, ad esempio, ai conti correnti), mentre altre tipologie sono di più ristretto impatto numerico.

Vorrei specificare quali sono le informazioni oggetto delle comunicazioni: innanzitutto, i dati anagrafici dei clienti, persone fisiche o giuridiche titolari del rapporto, e di eventuali cointestatari o contitolari, i dati relativi alla natura ed al tipo di rapporto intrattenuto, la data di inizio e di fine rapporto. Ovviamente, nessuna informazione è trasmessa in ordine ai contenuti del rapporto, cioè sui valori oggetto del rapporto finanziario. La comunicazione, quindi, riguarda solo la titolarità anagrafica del rapporto finanziario e la sua tipologia. Faccio presente che le comunicazioni riguardano i rapporti in essere alla data del 1° gennaio 2005 e ciò che si è determinato successivamente a quella data. Si sono susseguiti vari passaggi temporali che hanno previsto scadenze differenziate. A tutt'oggi possiamo affermare che il quadro è sostanzialmente a regime e che tutti i flussi prescritti sono pervenuti, salvo qualche criticità che può riguardare singole posizioni.

Di notevole importanza è l'aspetto relativo alla sicurezza dell'archivio dei rapporti finanziari. Il sistema si basa su un meccanismo di riconoscimento di un codice identificativo dell'utente abbinato ad una *password*. L'intero processo di trasmissione è crittografato e cifrato. Non è quindi possibile per i soggetti non abilitati a trattare quella specifica comunicazione intercettare alcuna informazione.

Vorrei poi fornire alcuni dati atti a delineare un ordine di grandezza dell'archivio. Ovviamente il termine di riferimento è il rapporto e non i soggetti interessati ai rapporti; infatti, un solo soggetto normalmente è titolare di più rapporti (conto corrente, *dossier* titoli, carta di credito). Il numero di rapporti alla data di primo impianto, cioè al 31 dicembre 2006, ammontava a 464 milioni, al quale si sono aggiunti altri 46 milioni di nuovi rapporti fino al 30 ottobre 2007, mentre le chiusure, alla stessa data, ammontano a 36 milioni. Si tratta di un flusso costante che si aggiorna periodicamente e che subirà le evoluzioni naturali del mercato.

Nell'ambito delle misure di sicurezza per l'accesso all'archivio è stata individuata un'apposita area nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, isolata, quindi, dagli altri archivi in essa presenti. È stata prevista un'attività di *auditing* delle operazioni sui dati che consente di registrare ogni singolo accesso per unità di lavoro da qualsiasi tipo di connessione, con conservazione dei relativi *log*, cioè tracciatura degli accessi e delle operazioni. Pertanto, chiunque effettua delle operazioni sull'archivio deve essere ovviamente abilitato; il soggetto viene quindi registrato ed

identificato. Non è possibile in alcun modo occultare un accesso all'archivio. Tecnicamente si utilizzano *web service* che consentono di separare le modalità di gestione delle richieste di informazioni dalla disponibilità dell'informazione stessa, rendendo impossibile un accesso libero all'archivio. Queste misure di sicurezza sono state adottate dai tecnici proprio per prevenire qualsiasi rischio di indebito accesso alle informazioni.

I dati possono essere utilizzati esclusivamente ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica nell'ambito delle indagini finanziarie; le procedure previste sono pertanto sottoposte a particolari autorizzazioni del direttore regionale nel caso dell'Agenzia o del comandante regionale nel caso della Guardia di finanza. Quindi, nessuno può avere alcuna abilitazione ad accedere all'archivio, a cominciare dal sottoscritto, ed è giusto che sia così perché il direttore dell'Agenzia non ha titolo per essere abilitato all'accesso. Pertanto, proprio al fine di garantire la sicurezza dell'utilizzo delle informazioni, è stata integrata con l'archivio la procedura telematica di richiesta agli intermediari delle notizie sui rapporti con i contribuenti oggetto di controllo fiscale.

Ogni qualvolta un ufficio dell'Agenzia delle entrate o la Guardia di finanza avviano la procedura telematica di indagini finanziarie il sistema informatico si collega all'archivio per individuare gli intermediari presso i quali il contribuente detiene rapporti finanziari ed invia automaticamente agli intermediari censiti la richiesta di dati da utilizzare ai fini del controllo fiscale. La procedura consente di interessare anche intermediari ulteriori, qualora vi siano specifiche esigenze, oppure si debbano individuare operazioni che non fanno parte del censimento specifico dell'anagrafe dei rapporti. Questo, ovviamente, dà il senso di una selezione molto qualificata che consente di circoscrivere la richiesta a quei soggetti che effettivamente hanno intrattenuto rapporti con il contribuente. Successivamente, illustreremo alcuni dati che danno la misura dell'evoluzione del sistema.

Per quanto riguarda altre utilizzazioni legittime dei dati – consentite per legge – vi sono gli aspetti connessi alla riscossione mediante ruolo, nonché quelli connessi ai procedimenti penali che danno titolo per accedere alle informazioni dell'archivio allo scopo di individuare rapporti utili per le indagini. Si sta ancora lavorando per affinare gli strumenti telematici e garantire la totale sicurezza del sistema e la sua piena fruibilità.

È importante notare quale sia l'apporto reso in termini di semplificazione: attraverso la conoscenza preventiva di questo archivio si evita di moltiplicare in modo incontrollato le richieste e si contribuisce anche alla tutela della riservatezza. Il paradosso del sistema precedente era che, non potendo sapere quali fossero i soggetti con i quali il contribuente oggetto dell'indagine fiscale intratteneva i rapporti, le richieste erano indirizzate ad un numero indefinito di intermediari e ne derivava una conoscenza diffusa delle informazioni. Con il nuovo sistema, viceversa, vengono interpellati telematicamente unicamente i soggetti con i quali il contribuente intrattiene rapporti. C'è un margine di garanzia nettamente superiore e, oltre a ciò, si dà luogo ad una semplificazione delle attività per gli stessi intermediari che, negli anni passati, hanno ricevuto valanghe di ri-

chieste, mentre oggi ricevono richieste limitatamente ai soggetti, loro clienti, con i quali intrattengono rapporti. Questo è un aspetto di semplificazione e di contenimento dei costi sia per i privati, sia per il mondo degli operatori finanziari, nonché per la stessa amministrazione.

Vorrei fornirvi alcuni ragguagli su ciò che è stato fatto nel 2007 fino allo scorso ottobre: come vedete, si tratta di dati contenuti che rivelano un utilizzo equilibrato di questo strumento di indagine penetrante. L'amministrazione ne fa un uso calibrato, come dimostrano le 7.513 richieste pervenute in quel lasso di tempo. Se confrontiamo questa cifra con i dati precedenti, quando ancora lo strumento non era a regime, notiamo che i numeri erano molto più alti: vi erano oltre 3.300.000 richieste di informazioni, con una quantità di flussi di andata e ritorno molto onerosi e poco produttivi, perché le risposte positive erano soltanto 21.000. Tutto questo in futuro è destinato ad abbattersi drasticamente, proprio perché saranno oggetto di richiesta soltanto gli intermediari presso i quali risulta sussistere il rapporto finanziario. C'è quindi un netto ridimensionamento.

Ritorniamo ora al tema generale delle misure adottate dall'anagrafe tributaria per la protezione dei dati, partendo dalle misure amministrative e dalle regole interne all'Agenzia delle entrate che servono a garantire ruoli, responsabilità e abilitazioni. Abbiamo una serie di ordini e regolamentazioni interne che consentono di circoscrivere e controllare la possibilità di accesso alle informazioni dell'anagrafe tributaria. Vigè un sistema fortemente regolamentato per quanto riguarda le attribuzioni e la gestione delle abilitazioni. Vi è poi un sistema di avvisi e di responsabilizzazione degli utenti e dei controllori degli utenti: da un lato vi è piena assunzione di responsabilità da parte dei soggetti abilitati che vengono richiamati ad ogni accesso su quanto stanno facendo, affinché ne abbiano piena consapevolezza giuridica e non possano addurre giustificazioni poco serie; dall'altro vi è una strumentazione che consente di allertare coloro che sono tenuti ad esercitare una vigilanza sui soggetti abilitati in modo da individuare comportamenti scorretti. Il sistema si chiama VERMONT (acronimo adottato dai nostri tecnici della SOGEI) e consente un tracciamento molto puntuale e rigoroso di tutti gli accessi e di tutte le pagine visitate e stampate. Vi è quindi una piena opportunità di verifica. Poi esistono altre forme di controllo a valle che si effettuano attraverso questionari e *check list* e che consentono periodicamente di monitorare il funzionamento del sistema.

Per quanto riguarda la collaborazione con l'Autorità garante della *privacy*, esiste un tavolo di lavoro che viene portato avanti in modo assolutamente collaborativo che consente all'Agenzia di adottare e migliorare tutte le misure opportune, suggerite dall'Autorità, per migliorare la qualità complessiva del sistema in termini di tutela della riservatezza.

Per quanto riguarda invece la sicurezza dei sistemi informatici e, quindi, la conservazione delle informazioni, avete già conoscenza diretta dell'anagrafe tributaria e del luogo fisico in cui sono custodite le informazioni. Vi è una struttura molto complessa che presidia la sicurezza del centro di elaborazione. Tutti i sistemi sono protetti da *firewall* e da una

serie di programmi di monitoraggio e controllo. Da questo punto di vista, il sistema è giudicato ampiamente protetto secondo gli *standard* tecnologici oggi disponibili.

Per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni, in termini di fruibilità dei dati, l'accesso è riservato grazie ad un sistema di accreditamento, di abilitazione dei soggetti e di privilegi di accesso: ciò significa che non tutti i soggetti abilitati possono vedere tutto, ma, al contrario, ci sono livelli differenziati di abilitazione. Le *password* sono – mi si consenta il termine – un po' esasperanti perché, soprattutto ad una certa età, si fa fatica a ricordarle, ma esigenze di sicurezza del sistema richiedono di cambiarle frequentemente. Non è possibile neppure utilizzare la *password* precedente apportandovi piccole modifiche. Si tratta di accorgimenti, in parte onerosi, che però contribuiscono alla sicurezza proprio perché questo è da sempre stato il nostro obiettivo principale. Tutti i dati, anche di tipo storico, sono conservati dal sistema in modo da poter esercitare sempre forme di controllo sugli interventi infrastrutturali. Si sta puntando ad un miglioramento delle funzionalità perché l'exasperazione nell'utilizzo di *password* rischia di comportare un appesantimento in termini di produttività nel lavoro. Stiamo perciò evolvendo verso un sistema che utilizzi un'unica *password* da inserire nel momento in cui si accede al sistema, evitando la lunga serie di *password* oggi richieste nell'ambito di uno stesso ingresso.

A proposito del tracciamento degli accessi, è già stato detto che tutto è tracciato, anche il sistema generale: quindi non solo la parte anagrafica dei conti, ma l'intero accesso ai dati dell'anagrafe è soggetto ad un tracciamento molto rigoroso. Esistono poi delle infrastrutture da utilizzare in caso di *disaster recovery*, ma questo attiene alla salvaguardia dei dati, alla loro conservazione in caso di eventi tragici straordinari.

Si sta, inoltre, lavorando a forme di accesso via Internet molto calibrate e controllate da utilizzare, per esempio, nel caso in cui i nostri operatori si trovino fuori dalla sede di lavoro per attività di verifica e controllo esterno. Tutto ciò viene fatto con molta cautela e con una conoscenza preventiva dell'indirizzo esterno dal quale viene inoltrata la richiesta; proprio per garantire la sicurezza infatti non è consentito connettersi da indirizzi non preventivamente autorizzati e registrati dal sistema. Questo il quadro generale della situazione in termini di gestione e utilizzo dei dati dell'anagrafe tributaria.

Signor Presidente, mi sembra di aver fornito un panorama piuttosto completo del nostro operato. Ovviamente, restiamo a disposizione per rispondere ad eventuali domande che vorrete formulare.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora il dottor Romano sia per la sintesi, sia per la documentazione consegnata agli atti della nostra Commissione. Apprezziamo, inoltre, il fatto che la relazione non abbia trascurato gli elementi sollecitati e relativi all'anagrafe dei conti, anche se forse non sono strettamente inerenti all'indagine che la Commissione sta conducendo.

Anche il lavoro che stiamo portando avanti si contraddistingue per una forte attenzione, anche in termini di sviluppo, in ordine soprattutto ai processi di semplificazione, di tutela della riservatezza e, in modo particolare, di trasparenza. Credo che questo sia un elemento estremamente importante.

Dal momento che il tempo a nostra disposizione è piuttosto limitato, porrò una sola domanda. Nell'audizione che abbiamo svolto con il sistema delle autonomie locali sono stati sollevati elementi di criticità rispetto all'utilizzo del flusso e all'accesso alle informazioni. Nella tabella presentata oggi relativa alla condivisione e allo scambio dei dati è richiamata una serie di altri organismi autorizzati all'accesso quali le Regioni, i Comuni, le Province e le ASL. È anche riportato un numero complessivo che si avvicina quasi al totale dei Comuni. In realtà, sarebbe importante capire meglio quali sono le problematiche e da dove nascono gli elementi di criticità.

La nostra Commissione, come è giusto che sia, ha anche il ruolo di porre in evidenza le questioni che ci vengono poste sia da soggetti istituzionali, che rappresentativi (come abbiamo fatto per i CAF e come faremo per i professionisti), assumendo un ruolo di snodo tra chi ha la funzione di gestire i processi e chi invece, rispetto a questi processi, svolge un'azione anch'essa legittima e positiva nello Stato nel suo complesso, non solo di fruizione ma anche di intermediazione altrettanto importante e fondamentale. Credo che l'azione vada considerata nel suo insieme sia da parte dello Stato che dei fruitori come pure degli intermediari.

COSTA (FI). Signor Presidente, innanzitutto diamo atto all'Agenzia di svolgere un'attività molto efficace in termini di tutela della riservatezza.

Con riferimento all'efficacia dell'azione, i dati e gli elementi offertici ci mettono nelle condizioni di porre alcune domande.

A pagina 15 della relazione che è stata distribuita si annovera, tra i rapporti oggetto di comunicazione, anche il rapporto fiduciario. Evidentemente, ci si intende riferire al rapporto fiduciario dell'intermediario finanziario con il cliente e non anche all'attività – che per legge è sempre riservata – delle società fiduciarie all'uopo autorizzate. Credo proprio che sia così. Solo chiedo la conferma, posto che altrimenti l'attività fiduciaria ne sarebbe vanificata e certamente questo non è nelle intenzioni dell'Agenzia.

Con riferimento alle autonomie locali, quanto è stato detto ci mette nelle condizioni di prendere atto che per questa via forse possiamo rendere più efficiente l'apparato delle autonomie locali. Sarebbe interessante sapere se le autonomie locali auspicano di acquisire dati e notizie utili per il migliore accertamento della TARSU e dell'ICI. Se così non fosse, forse una norma legislativa potrebbe giovare alla bisogna, nel senso di fare obbligo ai Comuni di assumere i dati e le notizie e di uniformarsi di conseguenza. Chi ha pratica di gestione comunale sa, infatti, quanto sia notevole la sofferenza del pubblico amministratore che non riesce mai a coniugare il rapporto fra il costo del servizio e la perequazione fi-

scale. Dal momento che oggi, anche per via delle utenze elettriche, l'anagrafe è nelle condizioni di fornire tutti gli elementi di giudizio in tempo reale, non dovrebbero più esserci problemi per quanto concerne l'accertamento e l'aggiornamento della TARSU, posto che si tratta di servizi a domanda individuale; la mancata perequazione fiscale non dispiace sempre, ma in quel caso dispiace un poco di più dato che si prende atto che la TARSU raggiunge livelli quasi insopportabili.

Nella relazione che è stata consegnata poi è contenuta una tabella in cui si fa il parallelo tra i dati del 2004 e quelli del 2005. Siccome in altre tabelle è stato fatto virtuosamente riferimento al 2007, come mai non compare il 2006? Forse i relativi dati non sono ancora disponibili?

Per quanto riguarda i Comuni, invece, abbiamo ricevuto 1.501.000 comunicazioni, ivi comprese, le autorizzazioni edilizie, non le concessioni. Al momento siamo nelle condizioni di stabilire se la trasmissione dei dati dai Comuni all'anagrafe è veramente automatica? Oppure ci sono Comuni virtuosi e altri inadempienti?

LEO (AN). Anch'io desidero ringraziare il direttore Romano e gli altri dirigenti dell'Agenzia delle entrate per la documentazione presentata e per le considerazioni da loro svolte.

Vorrei brevemente soffermarmi su alcuni aspetti, in primo luogo su quello relativo ai rapporti oggetto di comunicazione. Sappiamo che è stato dato notevole impulso all'utilizzo delle indagini di carattere finanziario in sede di accertamento. Dal documento consegnato dal dottor Romano risulta che tra i rapporti monitorati figura anche quello dei contratti derivati su titoli. È questo un dato di enorme interesse non solo per l'Agenzia delle entrate ai fini dei controlli di carattere fiscale, quanto anche per l'intera Amministrazione con riferimento a quanto sta accadendo nel settore pubblico. Gli enti pubblici, infatti, negli ultimi tempi hanno fatto notevole ricorso a questo tipo di strumenti per tutelarsi dal rischio di variazioni del tasso d'interesse e, in taluni casi, per ristrutturare il debito dilatandolo.

A questo punto, potrebbe essere molto importante capire in cosa consiste la comunicazione richiesta. Esistono, infatti, varie tipologie di contratti derivati su titoli: alcuni sono di mera copertura, altri sono i derivati esotici, quelli più rischiosi, soprattutto per gli enti locali, i cosiddetti *collar* che garantiscono dal rischio di variazione solo in un certo corridoio. Se si riuscisse a dettagliare maggiormente questi elementi si farebbe un'opera meritoria.

Il secondo problema che vorrei porre ha carattere normativo. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, e successive modificazioni apportate anche con i provvedimenti varati lo scorso anno, individua tra i soggetti ai quali è consentito accedere all'archivio l'autorità giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Potrebbe essere opportuno inserire tra questi soggetti anche la Corte dei conti e per far questo, probabilmente, si rende necessario un nuovo intervento normativo. La Corte dei conti, infatti, anche ai fini del rispetto del patto di stabilità, svolge tra le altre un'azione di monitoraggio sull'attività finanziaria con-

dotta dagli enti locali. A mio parere, sarebbe opportuno inserire una previsione simile al fine di monitorare in modo puntuale il fenomeno che, in caso contrario, sfuggirebbe all'osservazione.

Nel complesso, ritengo che il documento presentato dai nostri ospiti sia ben articolato. In particolare, è apprezzabile l'attività di informazione promossa dall'Agenzia delle entrate attraverso le circolari che riportano le istruzioni volte a rendere non traumatico il passaggio dall'informativa generalizzata dell'esistenza di un rapporto finanziario nei confronti dell'intero sistema bancario ad una conoscenza molto più dettagliata e più proficua ai fini dell'accertamento.

RUGGERI (*Ulivo*). Ringrazio il dottor Romano e i suoi collaboratori per la relazione che è stata presentata e che mi sembra anche molto ben documentata.

Vorrei porre alcune domande di chiarimento. Innanzitutto, vorrei sapere che cosa si intende per collegamenti attivati con gli enti. Consistono nelle richieste di informazioni su un cittadino o nell'apertura dei flussi dei dati?

Vorrei poi avere delle delucidazioni sul tipo di informazioni che vengono trasmesse.

CONTE (*FI*). Ringrazio anch'io il direttore Romano.

Il collega Leo ha fatto riferimento ai contratti derivati. Mi sembra singolare che, una volta che i dati sono resi disponibili, né la Banca d'Italia né il Ministero dell'economia abbiano ancora provveduto ad istituire un'anagrafe dei conti correnti dormienti. Si tratta di una antica questione affrontata anche nel corso dell'esame del provvedimento sul risparmio, di cui io fui relatore. Ricordo, peraltro, che su questo argomento si è svolta una discussione non di poco conto in Senato. Si continua però a sostenere che si tratta di una procedura difficile. Ad ogni modo, l'anagrafe ormai esiste e, se ci fosse la volontà, si potrebbe attivare anche da subito una anagrafe dei conti correnti dormienti in modo da averne cognizione immediata e poter quindi ragionare sulle coperture. Mi sembra che questo utilizzo debba essere reso disponibile anche alla Banca d'Italia per mettere questo organismo in condizione di elaborare le proprie valutazioni.

Per quanto riguarda i collegamenti attivati con gli enti, a fronte di una quasi totale partecipazione dei Comuni attraverso il sistema SIATEL, le Province ancora sono carenti sotto questo profilo.

Rilevo poi che esiste un accesso alle informazioni consentito anche ad altri soggetti. Vorrei però sapere se essi hanno accesso solo alla verifica dell'esistenza di un conto corrente o possono chiedere, come fate voi, anche i dati relativi al conto corrente medesimo. Questo aspetto, naturalmente, diventa rilevante nella questione dei rapporti intrattenuti. Infatti, mentre per l'operazione di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate esiste una giustificazione, non è di immediata comprensione l'utilizzo di determinate informazioni da parte di altri soggetti.

Vorrei poi affrontare un'altra questione che ci ha indotto a chiedere ulteriori chiarimenti. Dalla sua relazione risulta che sono state effettuate alcune verifiche. Innanzitutto, mi ha molto meravigliato il dato numerico relativo ai 464 milioni di rapporti esistenti; questo significa che ogni cittadino è titolare di ben quattro conti correnti. Nel documento consegnato agli atti della Commissione, inoltre, si fa riferimento al numero di risposte pervenute. Vorrei avere chiarimenti sulla differenziazione tra risposte negative e positive. Probabilmente si fa riferimento alle risposte che hanno dato corso agli accertamenti.

ROMANO. Le risposte negative indicano l'assenza di qualsiasi rapporto con il soggetto oggetto dell'indagine *ante* l'anagrafe.

CONTE (FI). Questo chiarimento viene a supporto di un mio ragionamento. Se questo è il dato *ante* normativa che ha previsto l'istituzione dei conti correnti, è normale che l'azione di accertamento che veniva effettuata dagli uffici dell'Agenzia si basava sulla necessità di chiedere a milioni di soggetti se esisteva un certo rapporto. Era una specie di caccia al tesoro. L'istituzione dell'anagrafe dei conti correnti ha semplificato di fatto l'azione di accertamento. Inoltre, dai dati che avete fornito risulta che sono state avanzate richieste per persone fisiche sulle quali sono stati operati accertamenti. Molti commercialisti affermano che questa è una prassi ormai avviata. L'Agenzia delle entrate rilascia un'autorizzazione per ottenere i dati: si tratta di un invito alla banca a procedere nel dare disposizioni.

LEO (AN). La banca dà comunicazione al cliente.

CONTE (FI). Questo è normale. Ciò che mi lascia piuttosto perplesso è il fatto che voi richiediate informazioni su movimentazioni di persone fisiche relative ad un periodo precedente quello oggetto dell'accertamento, vale a dire gli anni che vanno dal 2002 al 2004. È chiaro che l'atteggiamento dei contribuenti precedente all'istituzione dell'anagrafe dei conti correnti era anche legato all'esistenza del segreto bancario: il ragionamento comune era che una persona fisica che operava sul proprio conto corrente non dovesse dare conto delle operazioni effettuate. Il fatto di vedersi rivolgere, a distanza di anni, domande – com'è successo in moltissimi casi – su movimentazioni eseguite sul proprio conto corrente, vale a dire notizie riferite anche a cinque anni prima, in merito ad operazioni personali e non rendicontabili all'interno di un'attività di tipo economico, credo che sia, anche sotto il profilo della garanzia dello Statuto del contribuente, assolutamente inaccettabile. Ciò in considerazione del fatto che, naturalmente, il contribuente che è al corrente dell'esistenza di una norma che permette l'accesso ai dati e alle informazioni analitiche, gestisce meglio la sua contabilità e annota con precisione tutte le sue movimentazioni, relative ad assegni emessi o ad altro genere di rapporti. Compirebbe analiticamente una ricostruzione di tutti i propri movimenti bancari.

L'Agenzia delle entrate può emettere una richiesta di documentazione a ritroso, pur avendo ora a disposizione i dati dell'anagrafe tributaria, autorizzata ed istituita nel 2005 e con la normativa successiva: da allora chiunque è cosciente del fatto che esiste la possibilità materiale da parte dell'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli e registra la propria contabilità. Tuttavia, non ravvedo l'opportunità di una richiesta a ritroso rispetto ad una norma che non esisteva o che, pur esistendo, dal momento che si potevano fare gli accertamenti, questi ultimi erano – come confermano i nostri dati – assai inefficaci: su un totale di 3 milioni di richieste gli accertamenti risultavano essere solo 20.000, perché era obiettivamente complicato rintracciare i conti correnti. Infatti, per ogni accertamento occorreva contattare circa 16.000 filiali bancarie per avere certezza delle movimentazioni, dal momento che un cittadino può avere il conto corrente sotto casa, ma ne può avere uno anche a centinaia di chilometri di distanza. Non voglio sostenere la possibilità che l'Agenzia effettui accertamenti solo se supportati da fatti, ma le indagini dovrebbero essere conseguenti ad anomalie o dettate dalla circostanza che una persona fisica ha cointeressenze in attività che sono sotto la lente dell'Agenzia, oppure se il contribuente ha movimentazioni eccessivamente incongrue rispetto alla sua dichiarazione dei redditi.

Questo dovrebbe essere il concetto a cui attenersi, ma dovrà convenire che qui c'è gente che non si ricorda particolari molto recenti; figuriamoci se ci si possa ricordare di dati relativi ad un assegno emesso cinque anni prima l'arrivo della richiesta di documentazione. Ecco un altro aspetto da considerare: mentre le banche inviano l'esplosione di tutti i movimenti relativi ad un conto corrente, se ad un povero cittadino, nel 2006, perviene la richiesta di presentare entro 15 giorni la documentazione relativa a movimentazioni bancarie del 2002, egli è costretto a rivolgersi alla banca e a spendere 10 euro fronte e 10 euro retro per la documentazione relativa ad un assegno. Posso citare il caso di una persona che si è vista chiedere 5.000 euro per il rilascio di una documentazione. Credo che bisogna ovviare a questo problema, perché, una volta che si assume la linea della correttezza e della rigidità nell'applicazione della norma, non si può andare a ritroso e applicare *ex ante* una norma successiva. Non è possibile chiedere a persone fisiche che, non avendo una propria attività economica, hanno effettuato movimentazioni sul proprio conto, giustificazione delle loro operazioni. Infatti, la norma doveva servire, almeno nella intenzione di chi l'ha redatta, a delineare un quadro delle posizioni e, al suo interno, facilitarne il confronto e procedere agli accertamenti. Vorrei ascoltare il parere degli intervenuti e possibilmente una spiegazione di questi processi.

BONADONNA (RC-SE). Riacciacciandomi all'intervento precedente, non ho particolari remore sulla possibilità dell'Agenzia delle entrate di fare accertamenti. Tra l'altro, credo che ci sia sempre una motivazione specifica: è evidente che se la situazione fiscale e quella patrimoniale o reddituale sono difformi, c'è qualcosa che non torna.

L'esigenza di informazioni relative a diversi anni addietro può effettivamente rappresentare un problema. Credo che sia giusto evitare che si applichi un'onerosità aggiuntiva nella certificazione delle movimentazioni; potrei capire tale onerosità nel caso della rilevazione di un difetto, ma per il mero accertamento credo che sarebbe necessario trovare una strada alternativa, d'intesa con il sistema bancario, o altre soluzioni che non siano necessariamente onerose. Una spesa aggiuntiva potrebbe essere giustificata solo in relazione alla condizione accertata di difformità o evasioni.

Per il resto, ritengo quanto si sta facendo all'Agenzia delle entrate un lavoro molto utile. Suggerirei persino di incentivare il rapporto con le amministrazioni dello Stato.

CONTE (FI). Vorrei citare solo un altro esempio di una casalinga a cui è stata chiesta certificazione delle sue movimentazioni, dalla quale sono risultati assegni dell'importo di poche centinaia di euro: sono movimentazioni tipiche di una donna di casa che va a fare la spesa. Quando questa signora va all'istituto bancario e chiede l'elenco delle sue movimentazioni, deve però sostenere gli oneri di cui vi ho detto.

ROMANO. Nel tentativo di rispondere a tutte le domande rivoltemi, vorrei raggrupparle per omogeneità dei temi. Il Presidente e il senatore Costa mi hanno chiesto maggiori informazioni in merito al rapporto con le autonomie locali: si chiede di capire come funziona questo sistema. L'onorevole Ruggeri ha poi chiesto precisazioni su cosa si intenda per collegamento, quali siano le informazioni e come siano fruibili.

Vorrei chiarire innanzitutto quest'ultimo aspetto. Tutti gli enti locali hanno la possibilità di fruire di un collegamento attraverso il sistema SIATEL, tramite la rete della pubblica amministrazione, che consente sostanzialmente due tipi di accessi: il primo è un accesso puntuale sul singolo contribuente che chiamiamo interrogazione, con il quale si interroga il sistema, inserendo il codice fiscale del soggetto, e il sistema restituisce puntualmente le informazioni richieste. In secondo luogo, i Comuni e gli altri enti locali hanno la possibilità di scaricare dal sistema, per finalità ovviamente inerenti alla propria attività istituzionale, la base dati dei soggetti di propria competenza per effettuare elaborazioni ed analisi che, in una logica tributaria ma non solo, credo possano risultare molto utili. Per comprendere meglio il senso di ciò che sto dicendo, faccio un esempio. Conoscere la condizione economica dei soggetti anziani di una città, per esempio, è estremamente significativo nell'ambito delle politiche di presidio della sicurezza dei cittadini. È chiaro, infatti, che un anziano abbiente è normalmente un anziano più protetto, mentre un anziano meno abbiente è più esposto ad una serie di disagi, quali l'ondata di calore.

Oggi si possono effettuare queste indagini e i Comuni più avvertiti se ne servono. Ve ne sono alcuni, ad esempio, che hanno realizzato le mappe della città, addirittura correlandole con la georeferenziazione dei livelli economici per quartiere, che consente di orientare le politiche comunali in logiche selettive cercando di venire incontro ai bisogni della popo-

lazione. L'iniziativa però è giustamente lasciata all'autonomia degli enti locali; dunque ve ne sono alcuni che adoperano questi strumenti con cognizione di causa, avvalendosi di tecnici (perché occorre un supporto informatico e capacità di analisi statistica), mentre altri Comuni sono meno interessati. Anche le Province sono poco interessate anche perché per loro vi è minore autonomia d'intervento e quindi minore interesse fiscale. In ogni caso, noi ci auguriamo che la strumentazione conoscitiva disponibile, che consente prima di tutto una conoscenza a finalità tributarie, possa servire a migliorare il grado di consapevolezza nelle varie realtà sociali e municipali. Da parte nostra siamo tenuti a mettere a disposizione queste informazioni e cerchiamo di farlo nel modo più tempestivo possibile.

L'onorevole Leo segnalava alcune questioni, tra cui quella relativa ai derivati su titoli. Ovviamente, in questo caso dobbiamo tenere presente che le informazioni sono accessibili esclusivamente per le finalità previste dalla legge e non per altre. Ma già esaminando i bilanci comunali si possono fare alcune osservazioni e forse anche attraverso il sistema di comunicazione, mediante il quale oggi i dati affluiscono alla Corte dei conti (perché, come sappiamo, i bilanci comunali sono comunicati sia preventivamente che in termini di rendiconto alla Corte dei Conti), si potrebbero effettuare approfondimenti per comprendere meglio come stanno le cose. Forse al riguardo occorrerebbe stimolare di più il controllo sulle autonomie locali in termini di conoscenza dei fenomeni finanziari degli enti locali (lo dico facendo tuttora parte della Corte dei conti), a volte sottovalutati sul piano dell'elemento di rischio.

Anche per quanto riguarda i soggetti abilitati all'accesso (articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973), specifico che la Corte dei conti è senz'altro un'autorità giudiziaria, ma con caratteristiche particolari. Allo stato attuale, questo tipo di accesso è finalizzato ad indagini di tipo penalistico quindi, *de jure condendo*, il legislatore potrebbe valutare anche un ampliamento della lista.

L'onorevole Ruggeri nel corso del suo intervento ha fatto riferimento al contenuto di pagina 15 della relazione che abbiamo predisposto. Ribadisco che si fa riferimento solo all'informazione sulla sussistenza del rapporto e non al contenuto quantitativo. Questo tipo di informazione viene fornita in una fase successiva, non è contenuta cioè nell'anagrafe dei conti, ma scaturisce dalla richiesta di documentazione attinente quel rapporto. Quindi l'anagrafe contiene unicamente i dati anagrafici del soggetto e la natura del rapporto intrattenuto non, invece, i dati quantitativi che vengono forniti sulla base della richiesta, una volta attivata la procedura di indagine finanziaria.

RUGGERI (*Ulivo*). Oppure, da parte di un Comune.

ROMANO. No, il Comune non ha accesso a queste informazioni perché questa è anagrafe dei rapporti finanziari.

RUGGERI (*Ulivo*). E quella mappatura cui lei si è riferito sulla famiglia e sugli anziani?

ROMANO. Viene effettuata sulla base della condizione reddituale e patrimoniale dei dati noti, cioè dei dati che emergono o dalle dichiarazioni dei redditi o dai dati delle possidenze immobiliari; quelli sono altri aspetti pubblici. La ricchezza finanziaria può essere conosciuta solo sulla base di una indagine *ad hoc* mirata per le finalità dell'accertamento o per altre finalità di tipo penalistico.

L'onorevole Conte ha specificamente chiesto elementi sugli aspetti delle indagini finanziarie. Su alcune questioni potrà rispondere in maniera più esaustiva il dottor Rossi. Mi limito a ricordare che, in realtà, il segreto bancario nel nostro Paese è scomparso come concetto giuridico nel 1991. Esiste poi un uso calibrato, limitato – se vogliamo – delle indagini bancarie e finanziarie, per cui il contribuente non è avvertito sulla necessità di farsi trovare pronto a giustificare movimenti annotati nei conti spese o entrate che potrebbero essere oggetto di un'indagine finanziaria. Al riguardo il dottor Rossi sarà più preciso e fornirà anche maggiori dettagli in merito all'azione svolta dall'agenzia per circoscrivere il disagio segnalato.

Proprio per cercare di contenere l'impatto – come diceva anche il senatore Bonadonna – è giusto evitare un'onerosità aggiuntiva. Noi siamo assolutamente preoccupati di questo e ci sforziamo – spiegheremo anche come – affinché le indagini siano le meno onerose possibili per i contribuenti proprio perché preferiamo che quei 5.000 euro, di cui si parlava, vadano al Fisco, piuttosto che alla singola azienda di Firenze.

ROSSI. La nascita e l'avvio del funzionamento dell'archivio non ha inciso sulle modalità di utilizzo delle indagini finanziarie. Come giustamente è stato ricordato, infatti, il segreto bancario non esiste più da tempo. Le indagini che svolgiamo vengono attivate sui contribuenti per i quali riteniamo utile effettuare il controllo. L'indagine finanziaria è uno dei possibili strumenti e quando si ritiene utile e proficuo attivare questo strumento lo si utilizza. Le nostre attività di controllo riguardano periodi d'imposta per i quali sono ancora aperti i termini di decadenza previsti dai controlli. Dunque, salvo gli effetti delle proroghe legate ai condoni, abbiamo a disposizione quattro anni.

Non vi è, quindi, alcuna violazione allo Statuto del contribuente poiché nulla è cambiato: già al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni 2002, 2003 e 2004, infatti, il contribuente era consapevole che l'amministrazione finanziaria avrebbe potuto attivare indagini bancarie sul suo conto. La consultazione dell'archivio è stata resa operante a partire dal 29 ottobre e di fatto noi cominceremo ad avvalercene un po' più in là perché riguarda solo i rapporti esistenti dal 1° gennaio 2005. Se, quindi, oggi attivassimo indagini relative a periodi d'imposta precedenti, molto probabilmente l'archivio non ci fornirebbe tutte le informazioni utili.

La prima vera novità è stata introdotta nel 2004, quando si è intervenuti sul sistema di posta elettronica certificata. Prima di quella data i nostri uffici dovevano individuare le eventuali banche interessate ed inviare loro un questionario con il quale si chiedeva se esse intrattenessero rapporti con il contribuente. Questa procedura ovviamente limitava l'azione, perché nell'ambito di un'indagine si evitava di interpellare tutti gli istituti bancari che si ipotizzava potessero essere interessati, cercando di circoscrivere il più possibile il numero sulla base di una serie di criteri (territorio, versamenti, eccetera); si operava, quindi, una selezione. L'attivazione del sistema di posta elettronica consente di avanzare richiesta di informazioni a tutte le banche, anche se questo ha provocato quel fenomeno cui abbiamo accennato dell'inflazione del numero di richieste (3.400.000), il 99 per cento delle quali dà esito negativo: le banche, cioè, negano l'esistenza del rapporto con il dato soggetto.

Con la circolare del 2006, con cui si sono date istruzioni ai nostri uffici, è stato disposto di attivare le richieste e, una volta individuata nel corso dell'indagine l'esistenza del rapporto, di chiedere alla banca anche la documentazione più significativa. È però necessario operare una distinzione. Sappiamo che l'attività di controllo è espletata dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza. Quando quest'ultima procede a controlli attivando l'indagine finanziaria, acquisisce i rapporti e verbalizza i movimenti in entrata e in uscita rilevati nel conto. Il contraddittorio con il contribuente, che dà la possibilità a quest'ultimo di presentare eventuali chiarimenti o giustificazioni, avviene con l'ufficio in una fase successiva. Pertanto, se i documenti non si acquisiscono già nell'attività istruttoria preliminare, tale acquisizione deve avvenire in quel momento. Noi però abbiamo dato indicazione agli uffici di non presentare richieste generalizzate dei documenti, bensì di attivarsi sulla base di una campionatura ed assumere i movimenti più significativi ai fini della ricostruzione della posizione reddituale, a prescindere dalle eccezioni.

PRESIDENTE. L'eccezione, però, in questo caso non fa la regola.

ROSSI. Quando lo scorso anno è stato introdotto per i professionisti il meccanismo della tracciabilità dei pagamenti, è stato anche chiarito con una nostra circolare che non devono essere sottoposti a verifica, ad esempio, i prelievi dal *bancomat* o altro tipo di operazioni di scarsa rilevanza. È chiaro che se un soggetto effettua 100 prelievi dal *bancomat* in una settimana allora forse si può ipotizzare che il caso esuli dalle normali spese di tipo personale e ciò, quindi, richiede qualche chiarimento ulteriore.

Questa è la linea di condotta che abbiamo voluto indicare. Poi, se ci sono delle eccezioni, ci si comporta di conseguenza. Noi però stiamo cercando di evitare comportamenti diversi. La procedura che abbiamo impostato consente, una volta accertata l'esistenza del rapporto, di chiedere alla banca di acquisire il documento, ad esempio l'assegno, per evitare l'onerosità.

Il problema del rapporto con il contribuente molte volte nasce per il fatto che, quando si attiva il contraddittorio e, sulla base della presunzione legale disposta dalla norma, il contribuente non dimostra che certe operazioni non attengono alla sua attività ma sono attestate da altri dati, si presume che si tratti di ricavi che vengono assunti a base delle rettifiche. In quel caso è il contribuente che deve dimostrare che l'assegno è stato pagato ad una certa persona perché con questa c'è un determinato rapporto in atto.

CONTE (FI). A me risulta il caso di un professionista che aveva un'agenzia che svolgeva attività di brokeraggio; costui ha prelevato del denaro, l'utile dell'anno, e lo ha trasferito su un conto corrente. A quel punto gli è stata chiesta giustificazione di come aveva speso i soldi che aveva depositato in termini di reddito annuo. Non dovrebbe interessare l'utilizzo che si fa del proprio denaro trasferito su conto corrente quale utile della chiusura di un bilancio.

MAGISTRO. Per gli esercenti attività commerciali o arti e professioni la presunzione normativa riguarda anche la parte prelievi. Nel momento in cui si verifica il caso da lei citato, cioè si preleva l'utile, si trasferisce su conto corrente e poi si spende, è possibile applicare la presunzione normativa perché il denaro potrebbe essere speso per sostenere dei costi – e questa è la logica della presunzione prevista – relativi all'attività. Pertanto, se non si dimostra l'effettivo utilizzo di quei fondi, i costi presentati vengono considerati come produttivi di ricavi e, in quel caso, interviene la doppia presunzione. Questo è previsto dalla norma.

CONTE (FI). Originariamente questo valeva per le imprese che a volte acquistano in nero, quindi prelevano in nero, e poi rivendono in nero. Io invece ho sempre sostenuto che per i lavoratori autonomi questa è una forzatura perché il lavoratore autonomo non fa acquisti per poi rivendere in nero.

ROSSI. Le imprese possono avere questo tipo di costi; lo stesso però si può dire per i professionisti. I collaboratori pagati in nero (o in grigio) esistono anche negli studi professionali. Ci sono attività professionali che hanno comunque dei costi strettamente correlati ai compensi derivanti dall'esercizio di attività professionali. Nel 2006 è stato introdotto il termine «compensi». Preciso peraltro che la normativa IVA faceva riferimento ai soggetti tenuti agli oneri delle scritture contabili e quindi anche agli esercenti arti e professioni. Non si tratta di un effetto retroattivo, perché questo obbligo esiste da quando sono state emanate le norme che riguardano le indagini bancarie.

CONTE (FI). E se gli uffici non si adegueranno alle vostre indicazioni?

ROMANO. Il nostro impegno è volto ad evitare che si verifichino atteggiamenti che diventano un onere improprio sul contribuente. Non abbiamo alcuna intenzione che accada questo. Cercheremo pertanto di affinare le nostre azioni in tal senso.

Gli strumenti che utilizziamo per dare indicazioni ed istruzioni agli uffici sono quelli della circolare, della direttiva e della vigilanza sui comportamenti. Ovviamente anche di fronte a segnalazioni specifiche che richiamino l'attenzione su comportamenti di questo tipo siamo assolutamente pronti ad intervenire, e lo facciamo doverosamente in tutti i casi, per correggere impostazioni che possono arrecare un ingiusto pregiudizio ai contribuenti. Il nostro impegno è quindi volto sia a migliorare la padronanza degli strumenti di indagine che la legge attribuisce agli uffici, sia a raccogliere eventuali sollecitazioni e segnalazioni per apportare le correzioni.

PRESIDENTE. Non credo che quello odierno sia stato un passaggio inutile.

CONTE (FI). Sono andato in giro per gli uffici – sapete come si lavora nei grandi uffici – e ho visto tutte le pratiche sparse sulle scrivanie. Mi chiedo francamente come ciò possa significare tutelare la riservatezza.

ROMANO. Noi abbiamo previsto precise disposizioni per quanto concerne la conservazione dei documenti. Abbiamo anche un servizio di *audit* che ha il compito di vigilare.

PRESIDENTE. Questa dovrebbe essere anche la funzione dei parlamentari.

Ringrazio i colleghi intervenuti e gli auditi per il proprio prezioso contributo. Credo che l'audizione odierna sia stata reciprocamente utile, perché ognuno di noi, tornando alla propria funzione, sia orientato a migliorare la qualità del servizio, gli obiettivi delle norme che regolano l'anagrafe tributaria e, soprattutto, quelli che lo Stato intende perseguire.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.